

CONVEGNI

ROBERTA CASIRAGHI

Informazione giudiziaria, processo mediatico e imparzialità del giudice¹

Quando si parla dei rapporti fra stampa e imparzialità del giudice, occorre distinguere fra informazione giudiziaria e processo mediatico. La prima rischia di compromettere la neutralità metodologica del giudice, considerate la generalizzata disapplicazione dei limiti di pubblicazione degli atti e la loro ineffettività, in quanto basati sull'evanescente differenza fra atto (non pubblicabile) e suo contenuto (pubblicabile). La normativa si è inoltre mostrata completamente inadeguata ad arginare il fenomeno del processo mediatico: esso, oltre ad attentare la presunzione d'innocenza, compromette altresì la serenità e l'autonomia di giudizio del giudice, determinando una forma di condizionamento emotivo. *De iure condendo*, se interventi risolutivi del processo mediatico sembrano difficilmente attuabili, sarebbe quantomeno opportuno prospettare un nuovo modello dell'informazione giudiziaria.

Judiciary information, mediatic criminal proceeding and impartiality of the judge

In the relationship between the press and the impartiality of the judge, it is necessary to distinguish between judicial information and the mediatic criminal proceeding. The judicial information risks compromising the cognitive neutrality of the judge, given the generalized non-application of the limits of publication and their ineffectiveness, because they are based on the feeble difference between the document (not publishable) and its content (publishable). The legislation has also proved to be completely inadequate to contain the phenomenon of the mediatic criminal proceeding: in addition to attacking the presumption of innocence, it also compromises the serenity and autonomy of judgment, determining a form of emotional conditioning. De iure condendo, if decisive interventions of the mediatic criminal proceeding seem difficult to implement, it would at least be appropriate to provide a new model of judiciary information.

SOMMARIO: 1. Una questione trascurata. - 2. Il regime di pubblicabilità degli atti: un inadeguato compromesso. - 3. Dall'informazione giudiziaria al processo mediatico. - 4. Il condizionamento emotivo del processo mediatico tra giudici togati e giudici popolari. - 5. Il quadro sovranazionale. - 6. I rimedi processuali a salvaguardia dell'imparzialità del giudice. - 7. Prospettive *de iure condendo* sui rapporti tra processo e stampa.

1. *Una questione trascurata.* Quando si parla delle degenerazioni che il processo mediatico determina sul processo penale, il pensiero corre immediato alla presunzione d'innocenza e all'esigenza di salvaguardarla, in quanto indubbiamente le campagne stampa aspre e colpevoliste finiscono per assegnare all'imputato lo stigma di colpevole fin dai primi momenti dell'indagine: onta che poi nemmeno una successiva assoluzione in giudizio riesce a rimuovere. Tuttavia, la spettacolarizzazione mediatica dei processi incide negativamente pure sull'imparzialità del giudice. È una questione spesso lasciata sullo

¹ Relazione, svolta il 10 settembre 2021, al Convegno dell'Associazione degli Studiosi del Processo Penale "G.D. Pisapia" su "Problemi del processo mediatico".

sfondo, ma non meno deleteria per le sorti del processo e dell'imputato, se solo si considera che l'imparzialità del giudice costituisce un canone imprescindibile della giurisdizione², nonché un aspetto fondamentale del diritto all'equo processo, di cui alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Prima di entrare nel merito della relazione fra stampa giudiziaria e imparzialità del giudice, pare però opportuno effettuare qualche chiarimento terminologico. Quando si parla di imparzialità del giudice, si fa anzitutto riferimento all'assenza di pregiudizi in capo al giudicante, il quale è tenuto a basare il proprio convincimento solo sulla scorta delle conoscenze acquisite secondo le rituali forme processuali. Viene qui in rilievo la relazione fra la verginità conoscitiva del giudice e l'informazione giudiziaria, con il rischio che la prima risulti pregiudicata dalla diffusione tramite la stampa di notizie processuali che dovrebbero rimanere ignote dal giudice.

Affinché il giudice sia imparziale, occorre poi che sia esente da condizionamenti che possano minare l'indipendenza (e la serenità) del suo giudizio: qui, le minacce provengono dalle campagne mediatiche colpevoliste³, ovvero dal cosiddetto processo mediatico⁴.

2. *Il regime di pubblicabilità degli atti: un inadeguato compromesso.* Entrando nel dettaglio della relazione fra stampa giudiziaria e imparzialità del giudice, la verginità cognitiva del giudice dibattimentale, tutelata endoprocessualmente dal sistema del doppio fascicolo, sarebbe vanificata allorché si consentisse al giudice di prendere conoscenza attraverso canali esterni (vale a dire, per il tramite dei mezzi di comunicazione) degli atti che non gli è lecito conoscere per le vie interne del processo. Di qui, il permanere di un divieto di

² Tanto «da risultare impossibile riuscire anche solo a pensare a un giudice mancante di tale caratteristica» (UBERTIS, *Neutralità metodologica del giudice e principio di acquisizione processuale* (2007), in ID., *Argomenti di procedura penale*, III, Milano, 2011, 3).

³ Per le contrapposizioni fra, da una parte, fuga di notizie e verginità cognitiva, e, dall'altra, campagne mediatiche e serenità di giudizio, v. PALAZZO, *Note sintetiche sul rapporto tra giustizia penale e informazione giudiziaria*, in *Dir. pen. cont. - Riv. trim.*, 2017, n. 3, 143-144, consultabile all'indirizzo internet www.penalecontemporaneo.it.

⁴ Per la nozione di processo mediatico, v. GIOSTRA, *Processo mediatico*, in *Enc. dir., Ann. X*, Milano, 2017, 648, secondo cui con tale locuzione «si intende ... designare, convenzionalmente, la raccolta e la valutazione di dichiarazioni, di informazioni, di atti di un procedimento penale da parte di un operatore dell'informazione, quasi sempre televisivo, per ricostruire la dinamica di fatti criminali, con l'intento espresso o implicito di pervenire all'accertamento delle responsabilità penali *coram populo*».

pubblicazione, anche parziale, degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero⁵.

Non si tratta però di un divieto assoluto. Nel tentativo di contemperare l'imparzialità dell'organo giurisdizionale con la libertà di stampa (garantendo ai cittadini di essere informati circa l'amministrazione della giustizia), l'art. 114 c.p.p. distingue tra pubblicazione dell'atto incluso nel fascicolo del pubblico ministero e pubblicazione del contenuto dell'atto stesso: se si procede al dibattimento, la prima è vietata fino alla pronuncia della sentenza in grado di appello⁶; la seconda, cioè la pubblicazione del contenuto, è consentita, giacché si presume - come si legge nella *Relazione al progetto preliminare*⁷ - che il contenuto degli atti genericamente riportato dalla stampa abbia meno incisivi effetti d'influenza sul giudice rispetto alla propalazione integrale dell'atto ufficiale.

Tuttavia, anche trascurando sia la generalizzata disapplicazione delle norme che tutelano la segretezza sia la scarsa efficacia dissuasiva delle norme che sanzionano siffatta disapplicazione⁸, è noto come la distinzione fra atto e contenuto sia evanescente⁹ e perciò possa essere agevolmente aggirata, rendendo

⁵ Sono invece liberamente pubblicabili gli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento, dopo che Corte cost., n. 59 del 1995, in *Giur. cost.*, 1995, 503 ss., ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 114 comma 3 c.p.p., nella parte in cui vietava la loro pubblicazione, anche in forma parziale, sebbene solo fino alla pronuncia della sentenza di primo grado.

⁶ Tuttavia, il limite temporale individuato nel giudizio d'appello non scongiura il pericolo di un'influenza sul convincimento del giudice determinata dalla pubblicazione di atti che dovrebbero rimanergli sconosciuti nell'ipotesi in cui la Corte di cassazione annulli con rinvio al giudice di merito: sul punto, cfr. TRIGGIANI, *Giustizia penale e informazione. La pubblicazione di atti, notizie e immagini*, Padova, 2012, 69; UBERTIS, *sub artt.* 114-115 c.p.p., in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, diretto da E. Amodio - O. Dominioni, II, Milano, 1989, p. 30, nota 13.

⁷ V. *Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale*, in *G.U.*, 24 ottobre 1988 n. 250, *Suppl. ord.* n. 2, 49, ove si legge che il «giudice del dibattimento, se può essere influenzato dalla pubblicazione degli atti veri e propri, è in grado di non fondare il proprio convincimento su notizie di stampa più o meno generiche e prive di riscontri documentali riguardanti il contenuto di atti».

⁸ Cfr. MANES, *La "vittima" del "processo mediatico": misure di carattere rimediabile*, in *Dir. pen. cont. - Riv. trim.*, 2017, n. 3, 116, consultabile all'indirizzo internet www.penalecontemporaneo.it.

⁹ Cfr. ORLANDI, *La giustizia penale nel gioco di specchi dell'informazione*, in *Dir. pen. cont. - Riv. trim.*, 2017, n. 3, p. 56, consultabile all'indirizzo internet www.penalecontemporaneo.it; RIVELLO, *Prevedibili incertezze della distinzione, ex art. 114 c.p.p., tra l'atto e il suo contenuto*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, 1070. A tal riguardo, v. VALENTINI, *Stampa e processo penale: storia di un'evoluzione bloccata*, in *Proc. pen. giust.*, 2011, n. 3, 135, la quale rileva che «ogni sforzo dialettico finalizzato a rendere meno ambigua e manipolabile la lettera normativa si è arenato sulla necessità logica che vieta di conferire al termine contenuto un significato più stringente di quello risolto nel puro e semplice divieto di riproduzione testuale».

ineffettivi e inutili i limiti di pubblicazione degli atti per i quali è caduta la segretezza interna: infatti, il “contenuto” di un atto può essere illustrato attraverso una descrizione tanto accurata da rivelarne l’interrezza¹⁰. Il giudice, in questo modo, viene facilmente a conoscenza dei risultati investigativi. Inoltre, è errato concettualmente pensare che il contenuto – sintetizzato, parafrasato, modellato per alzare gli indici d’ascolto – di un atto processuale possa condizionare in minore misura la cognizione del giudice rispetto all’atto stesso nella sua originalità¹¹.

3. *Dall’informazione giudiziaria al processo mediatico*. - Non solo; il sistema così congegnato si è mostrato completamente inadeguato a regolamentare la seconda forma di legame fra stampa giudiziaria e imparzialità, relativa all’influenza che la narrazione mediatica del reato esercita sul giudice, mettendone a rischio la sua serenità e autonomia di giudizio. Qui la minaccia non proviene dalla semplice pubblicazione delle notizie e degli atti che debbono essere a lui processualmente ignoti, bensì dalla presenza invadente dei media, i quali con la spettacolarizzazione delle vicende processuali rischiano di suggestionare l’opinione pubblica, fra cui chi sarà poi chiamato alla funzione giurisdizionale: l’influenza, più che cognitiva, è psicoemotiva, anche indipendentemente dalla pubblicazione concernente gli atti processuali.

Una pur legislativamente prevista forma di condizionamento può derivare dalle riprese audiovisive delle udienze, poiché gli attori processuali, fra cui i componenti dell’organo giudicante (soprattutto i giudici popolari), possono essere indotti ad assumere una condotta che reputino conforme ai desiderata dell’opinione pubblica¹². Si tratta di un pericolo non sconosciuto dal legislatore, tanto che l’art. 147 norme att. prevede che tali riprese siano autorizzate a

¹⁰ Cfr. COLAMUSSI, *Il libero convincimento del giudice tra divieto di pubblicazione degli atti e diritto all’informazione*, in *Proc. pen. giust.*, 2021, n. 1, 279; GIOSTRA, *Processo penale e informazione*, Milano, 1989, 351.

¹¹ Cfr. BARTOLI, *Tutela penale del segreto processuale e informazione: per un controllo democratico del potere giudiziario*, in *Dir. pen. cont. - Riv. trim.*, 2017, n. 3, 77, consultabile all’indirizzo internet www.penalecontemporaneo.it; RIVELLO, *Segreto (profili processuali)*, in *Dig. Pen.*, III, Torino, 1997, 7.

¹² Cfr. UBERTIS, *Il giudice, lo storico e il giornalista* (2006), in ID., *Argomenti di procedura penale*, II, Milano, 2006, 164, il quale osserva che «la consapevolezza di “essere in televisione” induce la tentazione ... di assumere atteggiamenti, linguaggi e addirittura strategie processuali volti primariamente a ottenere il consenso dell’opinione pubblica».

condizione che non ne derivi pregiudizio al sereno e regolare svolgimento dell'udienza o alla decisione¹³.

Tuttavia, l'attenzione della stampa e dell'opinione pubblica non è concentrata sulla fase dibattimentale (la quale con i suoi tempi lunghi e formalizzati appare poco affascinante per lo spettatore profano)¹⁴, bensì sui momenti immediatamente successivi alla scoperta dell'asserito fatto delittuoso e quindi sulla fase delle indagini preliminari condotte dagli organi inquirenti¹⁵. Per soddisfare lo spasmodico bisogno di giustizia e di trovare un colpevole a ogni costo, proprio dell'opinione pubblica (magari sconvolta da efferati delitti o scandalizzata da reati aventi come imputati personaggi noti), nei salotti televisivi viene messa in scena una sorta di processo parallelo e anticipato rispetto a quello che si svolge (o meglio si svolgerà) nelle aule giudiziarie, riproducendone, con un linguaggio mediatico, i riti e i simboli, senza però farne proprie le garanzie e i metodi epistemici¹⁶. Attraverso una rappresentazione spesso "deformata" dei

¹³ Peralto, secondo VOENA, *Processo pubblico e "mass media": il passato e il presente*, in *Leg. pen.*, 19 ottobre 2020, 157, «l'esperienza ... si è incaricata di dimostrare che la serenità dei dibattimenti e l'imparzialità dei giudici non è stata turbata da cronache trasmesse in differita e, nella maggior parte dei casi, dopo che almeno il relativo grado del procedimento si era ormai concluso».

¹⁴ Così VOENA, *Processo pubblico e "mass media": il passato e il presente*, Milano, 2011, 157.

¹⁵ Cfr. GIOSTRA, *Processo penale e mass media*, in *Criminalia*, 2007, 59, il quale rileva che, «poiché l'attenzione della cronaca non si può soffermare sul processo penale per molto tempo, finisce per metterne in luce soltanto i primissimi passi: la parte iniziale del *tapis roulant*, che scorre sotto il suo occhio con esasperante lentezza».

¹⁶ Sulle differenze fra processo penale e processo mediatico, v. GIOSTRA, *Processo penale e mass media*, cit., 59: «il processo giurisdizionale ha un luogo deputato, il processo mediatico nessun luogo; l'uno ha un itinerario scandito, l'altro nessun ordine; l'uno un tempo (finisce con il giudicato), l'altro nessun tempo; l'uno è celebrato da un organo professionalmente attrezzato, l'altro può essere 'ufficiato' da chiunque. Ma vi sono anche differenze meno evidenti e più profonde. Il processo giurisdizionale seleziona i dati su cui fondare la decisione; il processo mediatico raccoglie in modo bulimico ogni conoscenza che arrivi ad un microfono o ad una telecamera: non ci sono testi falsi, non ci sono domande suggestive, tutto può essere utilizzato per maturare un convincimento. Il primo, intramato di regole di esclusione, è un ecosistema chiuso; il secondo invece è aperto, conoscendo soltanto regole d'inclusione; la logica dell'uno è una logica accusatoria, quella dell'altro, inquisitoria. Nel primo ci sono criteri di valutazione, frutto della secolare sedimentazione delle regole di esperienza; nel secondo, invece, valgono l'intuizione, il buon senso, l'emotività. Il processo giurisdizionale obbedisce alla logica del probabile, il processo mediatico a quella dell'apparenza. Nell'uno, la conoscenza è funzionale all'esercizio del potere punitivo da parte dell'organo costituzionalmente preposto; nell'altro, serve a propiziare, e spesso indurre, un convincimento collettivo sulle responsabilità di fatti penalmente rilevanti. Nel primo, il cittadino è consegnato al giudizio dei soggetti istituzionalmente deputati ad amministrare giustizia; nel secondo, alla esecrazione della "folla" mediatica».

fatti e della realtà¹⁷ o, addirittura, ricorrendo a vere e proprie manipolazioni mediatiche con ricostruzioni figurative o computeristiche dei supposti eventi, l'ipotesi investigativa velocemente trova numerose e solide conferme, trasformandosi in una verità incontrovertibile, senza alcuno spazio per il dubbio¹⁸. Ecco un'eterogeneità dei fini della comunicazione in materia giudiziaria: la pubblicità mediata, concepita come fondamentale garanzia di un giusto processo e diretta a permettere un controllo dei cittadini sull'amministrazione della giustizia (con i mezzi di informazione aventi la funzione di cani da guardia), diventa uno strumento che consente all'opinione pubblica di giudicare prima l'imputato e poi il giudice: infatti, poiché «la sentenza del processo interviene quando sullo stesso caso si è formata la sentenza dell'opinione pubblica», la prima, laddove differisca dalla seconda, sarà bollata come «sorprendente»¹⁹, se non come fallace e ingiusta. L'informazione relativa all'andamento dei procedimenti penali ha quindi lasciato il posto a una stampa e a un'opinione pubblica che prende posizione in merito alla colpevolezza e all'innocenza dell'imputato²⁰, sostituendosi all'organo giurisdizionale e pretendendone poi l'adesione. Altrimenti, il rischio per il giudice è quello di un vero e proprio linciaggio mediatico, come raccontato dal presidente di una corte d'assise d'appello che, in una famosissima vicenda, aveva assolto gli imputati già individuati dall'opinione pubblica come colpevoli²¹.

4. *Il condizionamento emotivo del processo mediatico tra giudici togati e giudici popolari.* - Da questo circo mediatico-giudiziario, senza necessariamente alcuna violazione della segretezza processuale, il giudice, in quanto parte inte-

¹⁷ Cfr. SPANGHER, *Verità, verità processuale, verità mediatica, verità politica*, in *Dir. pen. proc.*, 2016, 806 ss.

¹⁸ In argomento, v. AMODIO, *Estetica della giustizia penale*, Milano, 2016, 129, il quale osserva che «i media aspirano a trasmettere certezze di responsabilità penale e a delineare mete consolidate dallo sviluppo delle investigazioni. Il primo comandamento è quello che impone di bandire i dubbi, evitare i “ma”, i “forse” e i condizionali che fanno apparire la notizia fumosa, approssimativa, inattendibile».

¹⁹ IACOVIELLO, *Conclusioni. Il processo senza verità*, in *Processo mediatico e processo penale. Per un'analisi critica dei casi più discussi da Cogne a Garlasco*, a cura di Conti, Milano, 2016, 221, da cui è tratta pure la citazione precedente.

²⁰ Come rileva incisivamente GIOSTRA, *Processo penale e mass media*, cit., p. 59, «dall'informazione sul processo si passa al processo celebrato sui mezzi d'informazione»; v. altresì IACOVIELLO, *Conclusioni. Il processo senza verità*, cit., 220; VOENA, *Processo pubblico e “mass media”: il passato e il presente*, cit., p. 159.

²¹ Cfr. PONTE, *Claudio Pratillo Hellmann: “Per avere assolto Amanda e Raffaele venni linciato anche dai magistrati”*, in *La Repubblica*, 30 marzo 2015.

grante dell'opinione pubblica, rischia di rimanere impressionato e condizionato. Ciononostante, ancora forte è l'idea di ritenere il giudice, almeno quello togato, immune dalla contaminazione mediatica. Si suole ripetere che il giudice trova nella sua preparazione tecnica e nella sua professionalità gli anticorpi che lo difendono dai condizionamenti psicologici e cognitivi che inevitabilmente giungono dalle esasperazioni della pubblicità mediatica. La giurisprudenza appare infatti attestata sulla tesi che «le campagne stampa quantunque astiose, accese e martellanti o le pressioni dell'opinione pubblica non sono di per sé idonee a condizionare la libertà di determinazione del giudice, abituato ad essere oggetto di attenzione e critica senza che per ciò solo ne resti menomata la sua indipendenza di giudizio»²². Si tratta di asserzioni di cui pare lecito dubitare²³.

Né i meccanismi processuali previsti in sede di deliberazione della sentenza appaiono decisivi. Se il giudice è tenuto a basare il proprio convincimento su quanto legittimamente acquisito in giudizio, nella realtà, specie per i processi di particolare clamore mediatico, al giudice giungono tante informazioni, più o meno genuine, che, sebbene non siano utilizzabili formalmente, perché non acquisite attraverso i canali processuali, inevitabilmente finiscono per incidere sulla componente emozionale della formazione del suo convincimento²⁴, con il rischio di condizionare l'esito della decisione²⁵. Indubbiamente l'obbligo di motivazione permette di limitare il rischio che la decisione sia il risultato delle suggestioni extraprocessuali percepite e subite dai componenti dell'organo giurisdizionale: infatti, il giudice potrà optare per un esito processuale solo se razionalmente giustificabile, dovendo accantonare una propria convinzione allorché non riuscisse a trovare dalle prove processualmente disponibili le argomentazioni a supporto²⁶; tuttavia, in ogni processo valutativo è

²² Cass., Sez. III, 7 ottobre 2009, Picardi, in *Mass. Uff.*, n. 245215.

²³ In merito, v. AMODIO, *Estetica della giustizia penale. Prassi, media e fiction*, cit., p. 139, secondo cui «gli stereotipi del giudice “corazzato” (per le sue qualità morali, psicologiche e di esperienza) e dei media inoffensivi perché banalmente ripetitivi nasconde una aprioristica valutazione che si risolve in un vero e proprio negazionismo»; nonché, GIOSTRA, *La giustizia penale nello specchio deformante della cronaca giudiziaria*, in *MediaLaws - Riv. dir. media*, 2018, n. 3, 28.

²⁴ Sull'influenza delle emozioni nei meccanismi decisionali del giudice, v. FORZA, MENEGON, RUMIATI, *Il giudice emotivo - La decisione tra ragione ed emozione*, Bologna, 2017, *passim*.

²⁵ Cfr. COLAMUSSI, *Il libero convincimento del giudice tra divieto di pubblicazione degli atti e diritto all'informazione*, cit., 279; DINACCI, *Segreto, informazione e processo equo*, in *Dir. pen. proc.*, 2011, 1258.

²⁶ In argomento, v. UBERTIS, *Sistema di procedura penale, I, Principi generali*, Milano, 2017, 78.

ineliminabile una componente soggettiva, in cui entrano in gioco fattori affettivi, emozionali e socio-culturali. Ed è a questo livello emozionale-psicologico che i teoremi accusatori mediatici rischiano di divenire un'indebita chiave di lettura e di valutazione degli elementi probatori a disposizione (si pensi, ad esempio, al giudizio di affidabilità delle fonti di prova).

È poi difficile negare tali rischi con riguardo ai giudici popolari²⁷, i quali, in quanto componenti della corte d'assise e della corte d'assise d'appello, sono chiamati a giudicare nei procedimenti che, per la gravità delle accuse, suscitano il maggior interesse mediatico: il loro *status* di giudici non professionali, privi quindi di una conoscenza tecnica del diritto²⁸, e la loro naturale vicinanza sociale al caso di specie rischiano di tradursi in un giudizio viziato dall'inconsapevole tendenza a conformarsi al giudizio condiviso dalla comunità di appartenenza²⁹. In relazione a una vicenda che ha suscitato un enorme clamore mediatico, il presidente della corte d'assise giudicante, nel corso di un'intervista a un quotidiano, ha affermato che nella camera di consiglio ben si avvertiva la sovraesposizione mediatica del caso, tanto che i giurati erano visibilmente confusi dalle differenze fra ciò che risultava agli atti e ciò che veniva rappresentato dai programmi televisivi³⁰.

Né basta appellarsi alla composizione mista della corte d'assise e della corte d'assise d'appello per ritenere neutralizzato il rischio di inquinamento mediatico. Sebbene nella realtà la professionalità e il tecnicismo dei giudici togati possano avere un qualche peso all'interno della camera di consiglio (qui, in senso positivo, aiutando i giudici laici a emanciparsi dalla suggestione dei media), non è normativamente sancita una posizione di subalternità dei giudici popolari rispetto ai giudici togati; anzi, a salvaguardia dell'indipendenza e autonomia di giudizio dei giudici popolari, l'art. 527 comma 2 c.p.p. prevede

²⁷ Per la distinzione fra giudici togati, da presumersi tendenzialmente immuni all'influenza mediatica in virtù della loro preparazione professionale, e giudici popolari, v. SPANGHER, *"Processo mediatico" e giudici popolari nei giudizi delle corti d'assise*, in *Corte ass.*, 2012, 119 ss.

²⁸ Cfr. MONTAGNA, *Il ruolo della giuria nel processo penale italiano ed in quello statunitense*, in *L'assassinio di Meredith Kercher. Anatomia del processo di Perugia*, a cura di Montagna, Bari, 2012, 278.

²⁹ GENTILE, *La figura del giudice popolare: il necessario bilanciamento tra partecipazione diretta all'amministrazione della giustizia e principi che regolano il giudizio. Comparazione con i sistemi di common law*, in *Iura & Legal Systems*, 2015, 193.

³⁰ Cfr. MANGANI, *Omicidio Meredith, parla il giudice: «Amanda e Raffaele l'hanno uccisa perché quella sera non avevano niente da fare»*, in *Il Messaggero*, 1° febbraio 2014.

che, in sede di deliberazione, votino prima dei giudici togati, partendo dal meno anziano per età.

E se nella concreta realtà giudiziaria non sono mancati esempi in cui nei processi di corte d'assise relativi a vicende di grande risonanza i giudici popolari siano stati invitati dal presidente del collegio a non leggere i giornali e a non guardare la televisione³¹, normativamente non sono previsti quegli strumenti che negli ordinamenti processuali in cui è diffusa la giuria permettono di contrastare il condizionamento mediatico e di salvaguardare l'imparzialità del giudice: ad esempio, il cosiddetto *voir dire* (ossia l'interrogazione dei giurati al fine di valutare eventuali loro pregiudizi o precondizionamenti e che arriva a prevedere il riconoscimento alle parti del potere di ottenere l'esclusione dei giurati se risulti dubbia la loro imparzialità); l'isolamento della giuria; il rinvio del processo; gli ordini preventivi di non divulgazione di specifiche notizie idonee a turbare l'accertamento giudiziale dei fatti; la disciplina anglosassone del *contempt of court*, che permette di punire quelle condotte idonee a influenzare iniquamente il corso e l'esito del processo³².

5. *Il quadro sovranazionale.* - Eppure significativi moniti o, quantomeno, indicazioni giungono pure dal contesto sovranazionale: viene in rilievo la Raccomandazione 2003/13/UE, adottata dal Consiglio d'Europa il 10 luglio 2003, il cui principio n. 10 afferma che «in rapporto ai processi penali, soprattutto qualora vi siano coinvolti giurati o giudici onorari, le autorità giudiziarie e di polizia dovrebbero evitare di fornire pubblicamente informazioni che comportino il rischio di pregiudicare in misura sostanziale la correttezza del procedimento». Il successivo principio 11 sancisce poi che, «qualora la persona accusata di un reato sia in grado di dimostrare che le informazioni fornite comportano una probabilità elevata di ledere il suo diritto ad un giusto processo, o hanno già dato luogo a tale lesione, la persona in oggetto dovrebbe disporre di un rimedio giuridico efficace».

Quanto alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, è vero che si riconosce un'ampia tutela al diritto di cronaca: ricorrente è l'affermazione secondo cui

³¹ Cfr. CAFERRA, *La prospettiva del magistrato*, in *Il rapporto tra giustizia e mass media. Quali regole per quali soggetti*, a cura di Resta, Napoli, 2010, 191 ss.

³² Per questi rilievi comparatistici, cfr. CABRAS, *Un mostro di carta*, in *Psicologia della prova*, a cura di Cabras, Milano, 1996, 236; RESTA, *Il problema dei processi mediatici nella prospettiva di diritto comparato*, in *Il rapporto tra giustizia e mass media. Quali regole per quali soggetti*, cit., 12.

«nulla vieta che ... [le vicende giudiziarie] possano dar luogo a dibattiti in altre sedi, vuoi sulle riviste specializzate, sulla grande stampa o tra il grande pubblico», essendo «compito [dei media] comunicare informazioni e idee sulle questioni di cui si occupano i tribunali»³³. Tuttavia, è altrettanto vero che il giudice europeo ha più volte ribadito come il clamore esterno e i giudizi tramite stampa possano influenzare i giudici, particolarmente quelli non professionali, e incidere sull'equità del processo. A titolo esemplificativo, la Corte europea ha reputato legittima ai sensi dell'art. 10 C.E.D.U. la condanna nei confronti di un giornalista per la pubblicazione, illecita ai sensi del diritto interno, di atti d'indagine, in quanto tale pubblicazione, antecedente all'udienza d'assise, influenzava la serenità dei giudici non professionali componenti la giuria e chiamati a giudicare la colpevolezza degli imputati³⁴. Ancora, il giudice europeo ha precisato che, comprendendo l'equità processuale il diritto a un giudice imparziale, ai giornalisti non è consentito formulare «dichiarazioni che risulterebbero idonee, intenzionalmente o no, a ridurre le *chances* per una persona di beneficiare di un processo equo»³⁵. Sul tema, particolarmente significativa è una recente sentenza³⁶, ove la Corte europea ha affermato che, qualora un'indebita conoscenza dei fatti processuali ottenuta attraverso i *media* possa avere compromesso l'imparzialità della giuria, devono essere adottate tutte le misure necessarie per dissipare tale dubbio, quali: l'ammonizione da parte del presidente dell'organo giudicante ai giurati di non tener conto delle notizie di stampa indebitamente conosciute; il vaglio di fondatezza delle istanze di riconsuazione eventualmente presentate dalla difesa nei confronti di alcuni giurati; in generale, l'instaurazione di una sorta di verifica incidentale deputata a determinare se e in che misura l'imparzialità della giuria risulti minata, dovendosi ricercare quali media siano stati consultati e il contenuto preciso delle informazioni, nonché interrogare i giudici esposti alla dannosa conoscenza mediatica per capire la sussistenza di un concreto pregiudizio.

6. *I rimedi processuali a salvaguardia dell'imparzialità del giudice.* - Considerate anche le fonti e la giurisprudenza europea citate, a questo punto occorre

³³ Corte EDU, 26 aprile 1979, *Sunday Times c. United Kingdom*; nonché, più recentemente, § 50; Corte EDU, Sez. III, 7 giugno 2007, *Dupuis c. Francia*, § 35.

³⁴ Cfr. Corte EDU, Sez. I, sent. 24 novembre 2005, *Tourancheau e July c. Francia*, § 75.

³⁵ Cfr. Corte EDU, 29 agosto 1997, *Worm c. Austria*, § 50.

³⁶ Corte EDU, Sez. III, 16 febbraio 2021, *Tikhonov e Khasis c. Russia*, § 41 ss.

chiedersi se e quali correttivi possano essere predisposti nel nostro ordinamento al fine di meglio salvaguardare l'imparzialità del giudice dalla contaminazione mediatica.

Due sono i possibili piani d'azione: da una parte, si può tentare di impedire che un'opera di condizionamento mediatico possa aver luogo; dall'altra, possono essere adottati dei rimedi che consentano di evitare che il giudice condizionato sia chiamato a pronunciare la sentenza.

Con riguardo a questi ultimi, immediato è il richiamo agli istituti codicistici previsti in via generale per le ipotesi di giudice parziale. A condizione che l'inquinamento mediatico sia limitato a uno o alcuni componenti soltanto dell'organo giurisdizionale, potrebbe essere integrata una situazione di astensione per una grave ragione di convenienza, salva ovviamente la verifica del presidente dell'organo giudiziario di appartenenza, magari per evitare richieste pretestuose finalizzate a spogliarsi dal giudicare casi complicati: adattando quanto detto dalla Corte costituzionale, la previa «conoscenza [qui ancorché non] diretta dei fatti di causa», «priverebbe il giudice dei requisiti di imparzialità e terzietà coesenziali alla sua funzione», in quanto quest'ultima rischierebbe di essere «condizionat[a] da convinzioni personali, tratte da elementi diversi da quelli risultanti dagli atti del procedimento»³⁷. Il dato normativo non permette però il ricorso all'istituto della riconsuetudine, cosicché le parti non disporrebbero di alcun rimedio per evitare che alla decisione concorra il magistrato mediaticamente suggestionato.

Se il condizionamento riguardasse l'intero organo giudicante e fosse tale da pregiudicarne la serenità di giudizio e l'imparzialità, il rimedio potrebbe provenire dall'istituto della rimessione del processo³⁸. Tuttavia, deve anzitutto registrarsi l'orientamento restrittivo della Corte di cassazione, che esclude l'applicabilità di tale strumento anche nei casi di eccessiva "attenzione mediatica" da parte degli organi di informazione nazionale o locale. In particolare, il giudice di legittimità ha osservato che lo *strepitus fori* derivante dall'opera dei media «finisce per essere elemento del tutto neutro», in primo luogo perché

³⁷ Corte cost., n. 215 del 1997, in *Giur. cost.*, 1997, 2165, da cui sono tratte anche le due citazioni precedenti.

³⁸ Cfr. DIDI, *'Processi mediatici' e misure di protezione dell'imparzialità del giudice*, in *La sovranità mediatica. Una riflessione tra etica, diritto ed economia*, a cura di Zaffaroni - Caterini, Padova, 2014, 295-296; MARAFIOTI, *Processo penale by media: un circolo vizioso?*, in *Il rapporto tra giustizia e mass media. Quali regole per quali soggetti*, cit., 119; SANTORIELLO, *Diritto ad un giudice idoneo*, in *I principi europei del processo penale*, a cura di Gaito, Roma, 2016, 150.

«l'attenzione "mediatica" sul processo è espressione della libertà di manifestazione del pensiero, ... [cosicché] la eventuale compressione ... - anche se intesa a garantire la maggiore "neutralità" possibile del terreno processuale - avrebbe ricadute non consentite ... [sul] diritto dei cittadini ... alla trasparenza nell'esercizio della funzione giurisdizionale penale». In secondo luogo, si afferma che «la frequente "osmosi" che oggi esiste tra processo penale e attenzione mediatica ... porta ad escludere che tali fenomeni possano assumere una valenza così eccezionale da provocare reazioni non usualmente tollerate da parte di chi partecipa al processo, ... [e quindi] costituire il presupposto per la rimessione». Infine, viene affermato che, «se si ammettesse l'idoneità di una pur violenta campagna di stampa ad influire sulla determinazione della competenza del giudice, attraverso la rimessione del processo, ... in sostanza, [si] ammettere[bb]e la possibilità di condizionare la scelta del giudice da parte di chiunque, essendo in grado di orientare gli organi di informazione, volesse distrarre il processo da una data sede»³⁹. Pertanto, secondo questa ricostruzione, l'exasperazione mediatica - poiché rappresenta un «fenomeno ormai consueto specie nei casi di fatti criminosi efferati o clamorosi per la qualità dell'imputato»⁴⁰ - avrebbe determinato in capo al giudice una sorta di assuefazione che concorre a renderlo impermeabile anche alle campagne mediatiche più aspre.

Al di là delle critiche che possono essere indirizzate a questa giurisprudenza, è però indubbio che il rimedio rischi di rivelarsi inefficace in un periodo in cui la diffusione dei mezzi di informazione non è locale, ma copre l'intero territorio nazionale⁴¹. Nelle vicende processuali particolarmente eclatanti, d'altronde il clamore mediatico su scala nazionale esclude che il problema dell'inquinamento mediatico sia circoscritto territorialmente⁴²; ne deriva la concreta impossibilità di individuare un collegio che possa reputarsi immune dai condizionamenti⁴³.

³⁹ Cass., Sez. II, 23 dicembre 2016, Mancuso, in *Mass. Uff.*, n. 268529, da cui sono tratte anche le due citazioni precedenti; sull'inedoneità delle campagne stampa a menomare l'imparzialità del giudice, v. altresì, con riguardo al giudice togato, Cass., Sez. II, 19 dicembre 2014, Sigmund, *ivi*, n. 262278; Cass., Sez. VI, 21 ottobre 2013, Guerra, *ivi*, n. 260889; con riguardo al giudice a composizione mista, Cass., Sez. I, 3 ottobre 1995, Galli, *ivi* 202936.

⁴⁰ Cass., Sez. I, 4 aprile 1995, Mazza, in *Mass. Uff.*, n. 201273.

⁴¹ Cfr. ORLANDI, *La giustizia penale nel gioco di specchi dell'informazione*, cit., 49.

⁴² Per questo rilievo, v. VOENA, *Processo pubblico e "mass media": il passato e il presente*, cit., 162.

⁴³ In tal senso, v. INTRIERI, PIQUÉ, *La tutela del segreto esterno: "virgin mind del giudice e nuovi media"*, in *Proc. pen. giust.*, 2016, n. 6, 159.

7. *Prospettive de iure condendo sui rapporti tra processo e stampa.* - Quanto ai rimedi volti a prevenire il manifestarsi di un condizionamento mediatico, preso atto della complicata governabilità del settore, anche in virtù dell'espansione dei nuovi mezzi di comunicazione (basti pensare alla rete internet, ai *social networks*, agli *hackers*, alla diffusione incontrollata delle *fake news*)⁴⁴, non appare semplice arginare direttamente gli eccessi del processo mediatico se non vietandone la celebrazione nei salotti televisivi. Ma tale soluzione⁴⁵, anche laddove, partendo dalla distinzione fra informazione giudiziaria e processo mediatico e considerando quest'ultimo un'indebita degenerazione della prima, si ritenesse idonea a permettere un adeguato bilanciamento con la libertà di manifestazione del pensiero⁴⁶, sembra inattuabile nella pratica, in ragione dell'attuale clima culturale caratterizzato, per un verso, da un interesse voyeuristico per la cronaca giudiziaria e, per l'altro, da una crescente sfiducia verso la giustizia istituzionale⁴⁷.

Tuttavia, senza pretese risolutive del problema e con la consapevolezza della differenza che intercorre fra pregiudizio della neutralità metodologica del giudice⁴⁸ e compromissione della serenità di giudizio, interventi in materia di informazione giudiziaria potrebbero di riflesso avere qualche positiva ripercussione sul processo mediatico. Ad esempio, il superamento della distinzione

⁴⁴ COLAMUSSI, *Il libero convincimento del giudice tra divieto di pubblicazione degli atti e diritto all'informazione*, cit., 279.

⁴⁵ Prospettata da AMODIO, *Estetica della giustizia penale. Prassi, media e fiction*, cit., 177-178. In merito, v. altresì ORLANDI, *La giustizia penale nel gioco di specchi dell'informazione*, cit., 58.

⁴⁶ In senso negativo, v. VOENA, *Processo pubblico e "mass media": il passato e il presente*, cit., p. 161, secondo cui «arginare l'andazzo imperante appare un risultato poco probabile, almeno nel breve periodo, non essendo condivisibile la proposta di vietare la messa in onda di simili trasmissioni almeno fino a quando non venga pronunciata la sentenza di primo grado. L'idea è suggestiva nella sua radicalità, ma urta con l'art. 21, comma secondo, Cost.». Sul rapporto fra processo mediatico e diritto alla libera manifestazione del pensiero, v., in termini generali, ACCINNI, *Civiltà giuridica della comunicazione*, Milano, 2017, 160.

⁴⁷ Al riguardo, GIOSTRA, *Processo mediatico*, cit., p. 657, parla di «moderna espressione della comunicazione sociale che risponde ... all'inesausta e incalzante domanda di giustizia, anche sommaria, purché rapida e tranquillizzante, proveniente dalla società».

⁴⁸ Ai sensi della quale, «prima di pronunciarsi sull'azione con cui viene chiesto l'accertamento del dovere di punire, ... non può ammettersi che l'organo giurisdizionale tenga comportamenti attinenti alla verifica delle affermazioni delle parti, i quali implichino l'accoglimento di una delle prospettazioni in contrasto»: così UBERTIS, *Neutralità metodologica del giudice e principio di acquisizione processuale* (2007), in ID., *Argomenti di procedura penale*, III, Milano, 2011, 8.

ne fra atto e contenuto⁴⁹ potrebbe indubbiamente abbassare il rischio di pubblicazioni distorte e capziose delle notizie processuali; mentre, l'introduzione al suo posto di un confine tra il pubblicabile e il non pubblicabile⁵⁰ limiterebbe le informazioni fornite alla stampa sia dagli organi inquirenti sia, per quanto escluso dalla segretezza interna, dagli altri attori processuali e quindi potrebbe quantomeno ridurre il "materiale probatorio" qualificato che funge da premessa per la celebrazione dei processi mediatici. In ambedue i casi, risulterebbe comunque depotenziata tutta quella istruttoria mediatica (spesso di stampo colpevolista) composta da interviste in esclusiva, scoop, notizie ufficiose: essa sarebbe privata del "marchio di ufficialità" proveniente dalle fonti processuali e, pertanto, potrebbe condizionare in minor misura i soggetti giudicanti.

A ogni modo, ricollegandomi a quanto detto all'inizio della relazione, il legislatore, anche perché sollecitato dagli obblighi internazionali, sembra intenzionato ad affrontare il tema del delicato rapporto tra giustizia e *mass media* sul solo fronte della presunzione d'innocenza, come risulta dallo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2016/343/UE sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza: tale testo - all'art. 3 - prevede, ad esempio, che la diffusione di informazioni sui procedimenti penale sia consentita solo se strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o qualora ricorrano rilevanti ragioni di interesse pubblico.

Nonostante l'evoluzione dei mezzi di comunicazione abbia reso manifesto i difetti dell'originaria disciplina normativa, nell'attuale dibattito legislativo all'imparzialità del giudice è riservata dunque una tutela solo indiretta, quasi fosse un aspetto marginale del giusto processo. Eppure, il suo valore fondamentale risulta già dalla rappresentazione simbolica della giustizia, raffigurata come una dea bendata: se la benda agli occhi può significare una giustizia che

⁴⁹ Al fine di evitare rappresentazioni distorte, ritengono sufficiente il venir meno del divieto di pubblicazione dell'atto, GIOSTRA, *Prima lezione sulla giustizia penale*, Laterza, 2020, 166, e PALAZZO, *Note sintetiche sul rapporto tra giustizia penale e informazione giudiziaria*, in *Dir. pen. cont. - Riv. trim.*, 2017, n. 3, 142, consultabile all'indirizzo internet www.penalecontemporaneo.it.

⁵⁰ Così AMODIO, *Estetica della giustizia penale. Prassi, media e fiction*, cit., 243, il quale definisce l'art. 114 comma 7 c.p.p. «una improvvida e fuorviante disposizione», ritenendo altresì «necessario ... tracciare un confine tra il non pubblicabile (verbali contenenti dichiarazioni; provvedimenti sulla libertà personale; intercettazioni) e il divulgabile, costituito da verbali di sequestri, ricognizioni, ispezioni e dal provvedimento con il quale si richiede il rinvio a giudizio, atti che consentono all'informazione di descrivere la dinamica delle investigazioni senza anticipare conoscenze che sono precluse anche al giudice dibattimentale» (*ivi*, 154).

tiene conto solo della pesata della sua bilancia, senza lasciarsi condizionare da ciò che potrebbe vedere se avesse gli occhi scoperti⁵¹, qui il condizionamento da cui è urgente proteggere la giustizia è rappresentato dalle immagini, spesso distorte e comunque rielaborate, offerte dai media.

⁵¹ Per il richiamo a questa immagine, v. AMODIO, *Estetica della giustizia penale. Prassi, media e fiction*, cit., 59.